



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 183 del 14/04/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 161 del 15/04/2026

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERMANENTE
“ISTITUZIONE DI DUE STALLI RISERVATI ALLA RICARICA DELLE VETTURE ELETTRICHE
SULLA VIA LEVICO”**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

a partire dal 2010 l'Unione Europea ha emanato una serie di proposte e direttive per sostenere la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali degli Stati Membri come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente, riducendo al minimo la dipendenza dal petrolio;

la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNIRE (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale;

la Legge n.120 del 11/9/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) introduce norme atte ad accelerare, disciplinare e semplificare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, sia private, prevedendo l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;

l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;

un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;

il Comune, mediante sottoscrizione di protocolli di intesa con operatori privati, favorisce l'installazione di ulteriori sistemi di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di parcheggio allo scopo di migliorare il servizio di ricarica in tutte le aree del territorio comunale, anche in funzione dell'incremento del numero dei veicoli elettrici circolanti;

Vista l'istruttoria del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità, dalla quale si rileva :

- Sul parcheggio antistante il civico n. 40 della Via Levico e più precisamente sul lato sud-ovest, è stata installata una stazione di ricarica o colonnina, con n. 2 stalli adibiti alla sosta ricarica delle auto elettriche ove in precedenza erano presenti n. 2 stalli di sosta;
- In base a quanto dettato dal comma 2, paragrafo h-ter, dell'art. 158 del D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. **"La sosta è sempre vietata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica"**
- Si rende necessario disciplinare l'utilizzo degli stalli in base ai tempi di ricarica, che risultano non superare mai le 6 ore consecutive;

Considerato che occorre procedere con la regolamentazione della sosta sugli stalli appositamente realizzati che, oltre a dover essere resi visibili ed individuabili mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale, devono poter essere utilizzati esclusivamente da qualsiasi veicolo elettrico e ibrido, se dotato di motorizzazione elettrica, solo per il tempo strettamente necessario alla ricarica, così da garantire una continua turnazione nell'utilizzo delle colonnine e nella fruibilità degli spazi;

Vista la proposta del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità presentata in data 14 Aprile 2026;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2, paragrafo h-bis dell'Art. 158;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

Visto l'art.107 del D.Lvo n.267/2000;

Visto l'art.3, co. 4 della L. 241/1990;

ORDINA

di istituire, a far tempo dalla data della presente, la seguente regolamentazione:

Sulla Via Levico, sui due stalli posti in adiacenza alla colonnina per la ricarica elettrica delle vetture, appositamente segnalati:

SOSTA CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE AI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI, SE DOTATI DI MOTORIZZAZIONE ELETTRICA, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di ricarica, massimo di 6 ore da segnalarsi con disco orario, a condizione che:

Il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico, concordemente alle istruzioni del gestore del servizio.

Sia esposto sul parabrezza anteriore, in modo chiaro e ben visibile, il disco orario indicante l'ora di inizio della sosta (inizio della ricarica).

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali, scelti ed installati in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico ed in base a quanto ordinato dalla presente, a cura del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità;

COMUNICA CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale, nelle seguenti forme:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'Ordinanza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data, in alternativa al ricorso al TAR.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate